



COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ORDINANZA SINDACALE N. 15- DEL 14-03-2019

**OGGETTO: Disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
Divieto di utilizzo di sacchetti neri o non trasparenti per il conferimento dei
rifiuti indifferenziati.**

CONSIDERATO che la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dell'ordinamento nazionale e comunitario;

ATTESA la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all'ambiente ed al territorio;

VISTO il D.L.vo n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm. e ii, recante norme in materia ambientale, che persegue prioritariamente l'obiettivo della prevenzione e della riduzione della produzione di rifiuti e che all'art. 226, comma 3 recita: " possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'art. 9 della Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20.12.94";

VISTO il D.L. n. 2/2012, convertito nella L. n. 28/2012 ed in particolare l'art. 2 recante "disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente";

VISTO il D.Lvo n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

VISTA la L. 689/1981 e ss.mm. e ii.;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 03/Rif. del 08.03.2018, n. 04/Rif del 07.06.2018 e n. 06/Rif. del 10.08.2018;

CONSIDERATO che:

- ai sensi della L. 123/08 le pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo in generale di predisporre piani e programmi di prevenzione e riduzione della quantità di rifiuti ed a tal fine devono svolgere azioni volte all'introduzione di sistemi che consentano il massimo recupero e riciclo dei rifiuti;
- relativamente alla raccolta della frazione organica (rifiuti provenienti da cucine e mense), l'utilizzo dei sacchi neri per il conferimento della medesima comporta per il produttore gravi anomalie con il concreto rischio di non accettazione del conferimento da parte della piattaforma di messa in riserva della medesima;
- l'utilizzo di sacchi neri o non trasparenti per il conferimento dei rifiuti in generale non facilita i controlli tesi a verificare la conformità dei rifiuti conferiti alle disposizioni



disciplinanti la raccolta differenziata, comportando altresì gravi anomalie e disfunzioni agli impianti di trattamento dei rifiuti, con declassamento della qualità delle frazioni conferite e conseguente riduzione dei corrispettivi riconosciuti all'Ente da parte dei Consorzi di Filiera;

- le suddette anomalie incidono negativamente nei complessivi costi di gestione e ciò a discapito dell'intera cittadinanza;

RITENUTO opportuno ed inderogabile intervenire, adottando gli opportuni provvedimenti al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

RILEVATO necessario assumere iniziative finalizzate alla eliminazione dell'utilizzo dei sacchi neri o non trasparenti per il deposito dei rifiuti di qualsiasi natura da parte dell'utenza, al fine di rendere sempre più consapevole e responsabile i cittadini nell'ambito della differenziazione dei rifiuti;

ORDINA

a decorrere dal 01 APRILE 2019, a tutte le utenze sia commerciali che domestiche:

1) è fatto divieto assoluto di depositare qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti, tali da impedire alla ditta incaricata della raccolta ed agli uffici atti alla vigilanza la verifica del tipo di rifiuto conferito;

2) è fatto divieto assoluto di utilizzo di sacchi e/o sacchetti diversi da quelli biodegradabili compostabili per il conferimento della frazione organica;

3) è fatto divieto assoluto di introdurre nel sacco contenente il rifiuto indifferenziato frazioni di rifiuto per le quali è già attivo il circuito di raccolta differenziata.

RIBADISCE

quanto già ordinato dal Sindaco pro-tempore con Ordinanza Sindacale n. 16 del 21.03.2012:

- separare le frazioni merceologiche per il conferimento differenziato;
- esporre i rifiuti fuori della porta di ingresso dello stabile, prospiciente la via pubblica, nei giorni di raccolta stabiliti, utilizzando gli appositi contenitori;
- osservare il calendario e l'orario di conferimento:
 - lunedì e venerdì: secco residuo – martedì: umido, vetro e lattine - mercoledì: plastica - giovedì: umido, carta e cartone – sabato: umido.
 - dal 1° aprile al 31 ottobre: depositare i rifiuti la sera prima, dopo le 21,00 e comunque entro le ore 6,00 del giorno stabilito (orario estivo);
 - dal 1° novembre al 31 marzo: depositare i rifiuti la sera prima, dopo le 19,00 e comunque entro le ore 6,00 del giorno stabilito (orario invernale);

AVVERTE

che ai trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, a decorrere dalla data del 15 aprile 2019, si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.L.vo 267/2000 e ss.mm. e ii. (da € 25,00 ad € 500,00), salvo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 255 (abbandono rifiuti) del D.L.vo 152/2006 (norme in materia ambientale) e ss.mm. e ii.



OBBLIGA

la ditta appaltatrice a:

- provvedere ad ogni informazione utile all'utenza per il corretto svolgimento dei servizi;
- intervenire, segnalando prontamente al Servizio Ecologia ed al Comando di Polizia Municipale, le utenze servite dai servizi di raccolta che adottano comportamenti in contrasto con la presente ordinanza.

INCARICA

il Corpo di Polizia Municipale, unitamente alle altre Forze dell'Ordine destinatarie della presente, del controllo sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

- 1) al fine di darne la massima diffusione, la pubblicazione del presente provvedimento oltre che all'Albo Pretorio online, sulla homepage del sito istituzionale dell'Ente;
- 2) la notifica del presente provvedimento tramite messo comunale o tramite pec:
 - alla ditta TECH Servizi s.r.l., appaltatore del servizio di igiene ambientale sul territorio comunale;
 - al Comando di Polizia Municipale;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Fiumefreddo di Sicilia;

DISPONE ALTRESI'

la trasmissione a mezzo pec del presente provvedimento;

- al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- all'Ufficio Speciale per il Monitoraggio della Raccolta Differenziata;
- alla SRR Catania Provincia Nord.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, è concesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 16-03-2019



IL SINDACO
Sebastiano Nucifora